

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine



REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 28.02.1994
Modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 29.04.1994
Modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 26.01.1996
Modificato con deliberazione consiliare n. 15 del 27.03.1996
Modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 25.01.1996

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	Pag 1
Art. 2 – Gestione del Servizio	Pag 1
Art. 3 – Funzionario Responsabile	Pag 1
Art. 4 – Oggetto della Tassa	Pag 2
Art. 4/Bis – Occupazioni temporanee – Criteri di determinazione delle Superfici occupate	Pag 2
Art. 4/Ter – Occupazioni temporanee – Disciplina e tariffe	Pag 3
Art. 5 – Soggetti attivi e passivi	

CAPO II – NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art. 6 – Domanda di concessione	Pag 4
Art. 7 – Abrogato con deliberazione consiliare n. 24 del 29.04.1994	Pag 4
Art. 8 – Deposito cauzionale	Pag 4
Art. 9 – Autorizzazione	Pag 4
Art. 10 – Disciplinare	Pag 5
Art. 11 – Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti – Diritti di terzi	Pag 6
Art. 12 – Revoca delle concessioni	Pag 6
Art. 13 – Decadenza delle concessioni	Pag 6
Art. 14 – Sospensione delle concessioni	Pag 7
Art. 15 – Norme per l'esecuzione dei lavori	Pag 7
Art. 16 – Occupazioni abusive	Pag 8

CAPO III – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art. 18 – Denuncia e versamento della tassa	Pag 9
Art. 19 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	Pag 10

CAPO IV – TARIFFE – ESENZIONI

Art. 20 – Tariffe	Pag 11
Art. 21 – Suddivisione del territorio comunale	Pag 11
Art. 22 – Distributori di carburante e di tabacchi	Pag 11
Art. 23 – Esenzioni	Pag 12

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Rinvio ed altre disposizioni	Pag 13
Art. 25 – Pubblicità del Regolamento	Pag 13
Art. 26 – Variazioni del Regolamento	Pag 14
Art. 27 – Entrata in vigore	Pag 14

TARIFFE

Pag 15-18

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, così come previsto dall'art. 40 comma 1 del D.Lgs., nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda specializzata;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507;
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature;
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 4
OGGETTO DELLA TASSA
(Art. 38 del D.Lgs 15.11.1993 n. 507)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture d'impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.
5. La tassa non si applica alle occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici esercizi (art. 3 comma 62 L.549/1995).
6. STRALCIATO CON DELIBERAZIONE CC 15 DEL 27.02.1996

ART. 4/BIS
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI OCCUPATE

1. Le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sono disciplinate dall'art. 42 del D.Lgs 507/1993, come modificato dall'art. 3 comma 59 della L. 549/1995.
2. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

ART. 4/TER
OCCUPAZIONI TEMPORANEE – DISCIPLINA E TARIFFE

1. Le occupazioni temporanee sono disciplinate dall'art. 45 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dall'art. 3 comma 61 della L. 549/1995.

ART. 5
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
(Art. 39 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507)

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II – NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale dovrà essere corredata da tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria:
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
5. Ai sensi dell'art. 2 della L. 07.08.1990 n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 60 giorni.

ART. 7 ABROGATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 24 DEL 29.04.1994-

ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 9 AUTORIZZAZIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Responsabile del Servizio potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Responsabile del Servizio potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

4. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita sempre la commissione edilizia, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 10 DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente art. 9 dovranno prevedere di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza dalla concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
2. osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio di diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
3. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 11 AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI – DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimo alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 12
REVOCA DELLE CONCESSIONI
(Art. 41 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi:
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.
4. La revoca è disposta dal Responsabile del Servizio con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 13
DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente art. 12.

ART. 14
SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 12.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 15 NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori, il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune e da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvi i casi in cui, per eventuali necessità, ne abbia ottenuto preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 16 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili di sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

CAPO III – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 18 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA (Art. 50 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui la precedente art. 5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio

dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto: Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 19

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

(Art. 51 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507)

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti: L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art. 18, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompetenza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono esser notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa di effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988 n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvederà entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
7. Sulle somme dovute per la riscossione e i rimborsi la misura degli interessi moratori è determinata nella misura prevista per le imposte erariali e specificatamente dal 01.01.1997 nella misura del 2,5% semestrale.

CAPO IV – TARIFFE – ESENZIONI

ART. 20 TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.
2. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, nonché quelle effettuate con funivie e seggiovie, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di Lit. 1.500 per utenza. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a un milione.
3. Un esempio della tariffa deve essere esposto nell'Ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 21 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (Art. 42, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507)

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente art. 4 sono classificate in due categorie:
 - a) centro abitato
 - b) esterno centro abitato
2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART. 22 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI (Art. 48 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507)

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sarà suddiviso in zone con apposita deliberazione consiliare.

ART. 23
ESENZIONI
(Art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507)

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione. Cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al trasporto pubblico di linea in concessione nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni di suolo pubblico con tende fisse e retrattili;
 - i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - a) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere pubblico, purché l'area non ecceda i 10 metri quadrati;
 - b) – STRALCIATA CON DELIBERAZIONE CC N. 15 DEL 27.03.1996
 - c) i passi carrabili.
2. La tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta qualora l'ammontare dell'importo sia inferiore alle L. 20.000.= (Lire Ventimila=) per ciascuna concessione; l'esenzione suddetta non ha effetto retroattivo.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24
RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 25
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 07.08.1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 26
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 27
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507).

OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tassa è dovuta per anni solari ed è commisurata alla superficie occupata. Le porzioni inferiori al mq. O al ml. Sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

TIPO DI OCCUPAZIONE	TARIFFA PER CATEGORIA	
	1°	2°
1) Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. L. 34.000.=	L. 30.000.=
2) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (Riduzione ad 1/3)	per mq. L. 11.333.=	L. 10.000.=

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione.

TIPO DI OCCUPAZIONE	TARIFFA GIORNALIERA PER CATEGORIA	
	1°	2°
1) Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. L. 750.=	500.=
2) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (Riduzione ad 1/3)	per mq. L. 250.=	166,67.=
3) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti	per mq. L. 750.=	500.=
4) Occupazioni di venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (Riduzione al 50%)	per mq. L. 375.=	250.=
5) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante in occasione di fiere e mercati (Riduzione dell'80%)	per mq. L. 150.=	150.=
6) Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (Riduzione dell' 80%)	per mq. L. 150.=	150.=
7) Occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente: la tariffa è riscossa mediante convenzione (Riduzione al 50%)	per mq. L. 375.=	250.=
8) Occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni (Riduzione al 50%)	per mq. L. 375.=	250.=
9) Occupazioni effettuate per l'esercizio di attività edilizia (Riduzione al 50%)	per mq. L. 375.=	250.=
10) Occupazione temporanea del sottosuolo o soprassuolo con cavi e condutture di durata non superiore a 30 giorni		
- fino a 1 Km. Lineare	L. 10.000.=	L. 8.000.=
- superiore al Km. Lineare	L. 15.000.=	L. 12.000.=
11) Occupazione di cui al punto 12) di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni: la tassa è maggiorata del 30%:		
13.1 - fino ad 1 Km. Lineare	L. 13.000.=	L. 10.400.=
13.2 - superiore al Km. Lineare	L. 19.500.=	L. 15.600.=
12) Occupazioni di cui al punto 12) di durata supe-		

riore a 90 giorni e fino a 180 giorni: la tassa è maggiorata del 50%:

14.1 - fino ad 1 Km. Lineare

L. 15.000.=

L. 12.000.=

14.2 - superiore al Km. Lineare

L. 22.500.=

L. 18.000.=

13) Occupazioni di cui al punto 12) di durata superiore a 180 giorni: la tassa è maggiorata del 100%:

15.1 - fino ad 1 Km. Lineare

L. 20.000.=

L. 16.000.=

15.2 - superiore al Km. Lineare

L. 30.000.=

L. 24.000.=

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PERMANENTI

TIPO DI OCCUPAZIONE	TARIFFA PER CATEGORIA	
	1°	2°
Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse. La tassa è determinata forfaitariamente per Km. Lineare o frazione	L. 250.000.=	L. 200.000.=
Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km.: maggiorazione della tassa annua	L. 20.000.=	L. 16.000.=

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

a) Centro abitato

L. 20.000.=

b) Zona limitrofa

L. 15.000.=

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1) Occupazione del suolo e sottosuolo

TASSA ANNUALE

a - centro abitato

L. 60.000.=

b - zona limitrofa

L. 50.000.=

se è superiore di 1.000 litri

Distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo con capacità non superiore a 3.000 litri se è superiore di 1.000 litri la tariffa base è aumentata del 20% per ogni mille litri o frazioni

- 1.1) Distributori con due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura soprastabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.
- 1.2) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 1.3) La tassa di cui sopra è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati. Comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione permanente ove, per convenzione, non siano dovuti diritti maggiori.